

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-384	del 17/06/2015
Oggetto	OGGETTO: Sezione Provinciale di Modena. Approvazione della Convenzione tra Arpa Sezione di Modena e il Comune di Castelnuovo Rangone per la caratterizzazione delle emissioni odorigene presenti nel territorio comunale e presso attività produttive mediante analisi chimiche e rilevamenti in automatico con sistema olfattivo elettronico (naso elettronico).	
Proposta	n. PDTD-2015-394 del 17/06/2015	
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 17 (diciassette) giugno 2015 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il della Sezione Di Modena, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione Provinciale di Modena. Approvazione della Convenzione tra Arpa Sezione di Modena e il Comune di Castelnuovo Rangone per la caratterizzazione delle emissioni odorigene presenti nel territorio comunale e presso attività produttive mediante analisi chimiche e rilevamenti in automatico con sistema olfattivo elettronico (naso elettronico).

VISTI:

- la L.R. n. 44/1995, istitutiva dell' Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell' Emilia Romagna;
- l'Accordo di Programma approvato a norma dell'art. 3 della L.R. 44/1995 tra Regione Emilia Romagna, le Province della Regione, le Aziende USL della Regione e l' ARPA che individua le attività:
 - o istituzionali obbligatorie ovvero attività che arpa deve svolgere in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge;
 - o istituzionali non obbligatorie : ovvero attività che in quanto tali, possono essere richieste o meno per scelta discrezionale delle Amministrazioni, pur rientrando fra quelle elencate dalla legge istitutiva di Arpa, che non hanno carattere autoritativo o certificativo e che possono dell'Arpa la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituzioni operant essere erogate anche da altri soggetti sia pubblici che privati;
- l'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. n.44/1995 che prevede tra le funzioni, attività e compiti di Arpa la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituzioni operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata a fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia alle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, alle forme di tutela degli ecosistemi;
- l'art. 5, comma 2 della medesima Legge Regionale che prevede che “ per l'adempimento e proprie funzioni, attività e compiti, l'Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”

CONSIDERATO che:

- il Comune di Castelnuovo Rangone in seguito alle numerose lamentele da parte della cittadinanza per la presenza di odori fastidiosi, in assenza di una norma che disciplini in dettaglio e o imponga limiti alle emissioni od origine, è interessato a raccogliere elementi oggettivi in merito all'effettiva provenienza di tali emissioni odorigene, alla frequenza e alla durata dei diversi episodi, al fine di una più puntuale valutazione dell'importanza o meno del fenomeno e della conseguente esigenza di limitarne gli effetti con interventi impiantistici e/o gestionali.

CONSIDERATO altresì

- che per la caratterizzazione delle emissioni odorigene il Comune di Castelnuovo Rangone intende avvalersi della collaborazione di Arpa Sezione di Modena che ha maturato in questo ambito una professionalità pluriennale e possiede l'attrezzatura e la strumentazione atta a promuovere il monitoraggio nel territorio comunale, nonché personale qualificato allo svolgimento delle analisi chimiche di complemento all'attività di raccolta dati;

DATO ATTO che:

- l'attività richiesta ad Arpa relativamente alla caratterizzazione delle emissioni odorigene nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone e presso attività produttive mediante analisi chimiche e rilevamenti in automatico con sistema olfattivo elettronico, in assenza di una specifica norma di riferimento, rientra tra le attività istituzionali non obbligatorie soggette a contributo, considerandone il carattere di complementarietà a supporto dei compiti di istituto.

CONSTATATO che:

- Il progetto affidato ad Arpa Sezione di Modena si propone in sintesi :

- 1) l'effettuazione di prelievi presso aziende/attività produttive e punti in area urbana ritenuti significativi per la problematica in oggetto al fine di un corretto addestramento del sistema olfattivo e per le analisi olfattometriche;
- 2) l'effettuazione di prelievi presso le aziende e punti in area urbana ritenuti significativi per la problematica in oggetto mediante l'impiego di campionatori passivi (radielli) ed esecuzione di analisi chimiche di caratterizzazione dell'aria ambiente, al fine di poter disporre di dati da confrontare che possono fornire elementi utili dal punto di vista dell'eventuale presenza nelle emissioni odorigene di sostanze di interesse dal punto di vista sanitario;
- 3) l'installazione della strumentazione di rilevamento in automatico (sistema olfattivo elettronico) presso un'area che si può ragionevolmente ritenere rappresentativa dell'area urbana e quindi della effettiva percezione da parte dei cittadini, con effettuazione di rilievi in continuo;
- 4) la predisposizione di una scheda per il rilevamento sistematico degli episodi di odore e la formazione delle persone (dipendenti comunali, cittadini, ect,..residenti nell'area urbana del territorio comunale la cui individuazione è a carico del Comune di Castelnuovo Rangone) disponibili su base volontaria a registrare la presenza dell'odore sull'apposita scheda;
- 5) valutazione dei dati raccolti mediante tali rilevazioni in rapporto ai dati meteo registrati dalla centralina installata dal Comune presso i propri locali e alle rilevazioni registrate contestualmente con il sistema olfattivo elettronico;

6) la stesura della relazione finale.

RICHIAMATE

- la Determinazione del Responsabile Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone n. 2723 del 16/06/2015 con la quale si approva lo schema di convenzione da stipulare tra Arpa Sezione di Modena e il Comune di Castelnuovo Rangone nonché la definizione dell'impegno di spesa e il riconoscimento del compenso ad Arpa pari a Euro 17.568,00 IVA inclusa;

RILEVATO CHE:

- per l'attività di cui al presente atto, il Comune di Castelnuovo Rangone riconoscerà ad ARPA, quale corrispettivo per l'esecuzione delle diverse tipologie di attività descritte, un compenso pari a euro 14.400,00 +IVA per complessivi euro 17.568,00;

SU PROPOSTA:

- del Direttore di Sezione Dott. Stefano Forti il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e congruità economica del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con DDG n.65 del 27/09/2010, dalla Referente dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Rossana Sabeni;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Stefano Forti Direttore di Sezione ;

DETERMINA

- 1) di approvare in ogni parte l'allegata convenzione (parte integrante e sostanziale della presente determinazione), tra ARPA Sezione di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone, per la caratterizzazione delle emissioni odorigene nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone e presso attività produttive mediante analisi chimiche e rilevamenti in automatico con sistema olfattivo elettronico (naso elettronico);
- 2) di dare atto che la convenzione decorre dal 16 giugno al 31 dicembre 2015;
- 3) di svolgere attraverso le strutture e le professionalità presenti presso la propria Sezione Prov.le ARPA di Modena le attività specificatamente riportate nello schema di convenzione;
- 4) di prendere atto che per le attività disciplinate in convenzione il Comune di Castelnuovo Rangone riconoscerà ad Arpa Sezione di Modena quale corrispettivo per l'esecuzione delle

attività oggetto della convenzione e sopradescritte un compenso pari a euro 14.400,00 +IVA;

- 5) di precisare che tale compenso sarà corrisposto nei termini previsti, dietro emissione di fattura, alle scadenze fissate nella convenzione e sarà contabilizzato alla voce “ Ricavi da Convenzioni” con riferimento al centro di responsabilità MOST.

Il Direttore di Arpa
Sezione Provinciale di Modena
Dott. Stefano Forti

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA, A NORMA DELL'ART.3 DELLA L.R. N.44/1995, PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE E PRESSO ATTIVITA' PRODUTTIVE MEDIANTE ANALISI CHIMICHE, OLFATTOMETRICHE, E RILEVAMENTI IN AUTOMATICO CON SISTEMA OLFATTIVO ELETTRONICO (NASO ELETTRONICO)

L'anno duemila quindici il giorno sedici del mese di Giugno, presso la sede del Comune di Castelnuovo Rangone in via Roma 1,

TRA I SIGNORI:

VISONE ARCH. UMBERTO, nato a Ottaviano (NA) il 24 Marzo 1968, domiciliato per la carica presso l'ente rappresentato, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente dell'Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone (Cod. Fisc.VSNMRT64C24G190M) con sede in Castelnuovo Rangone, Via Roma n. 1, ed in rappresentanza di detto Ente, come da Decreto del Sindaco di nomina n. 14 del 28/03/2013;

E

FORTI DOTT. STEFANO, nato a Modena il 10 novembre 1963, domiciliato per la carica presso l'ente rappresentato, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Direttore in nome e per conto della "AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE –SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA" (C. F. e P.IVA 04290860370) con sede in Modena, Via Fontanelli n. 23;

Premesso che:

- la problematica delle molestie olfattive relativa a lamentele da parte della cittadinanza per la presenza di odori fastidiosi in area urbana, storicamente presente a Castelnuovo Rangone, era stata oggetto di indagini specifiche richieste dal Comune di Castelnuovo Rangone e definite da apposita convenzione Rep. 1765 del 01/02/2011;
- la fonte di tali emissioni odorigene, anche sulla base della localizzazione e delle caratteristiche descrittive delle segnalazioni, è con tutta probabilità da individuarsi tra le aziende operanti da anni sul territorio comunale nel settore del trattamento di carcasse, residui animali e materie prime animali, alcune delle quali autorizzate AIA per dimensioni e volume di attività che in esse viene effettuato;
- le aziende individuate sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente, nel corso di un incontro di presentazione della proposta oggetto della presente convenzione, avevano mostrato disponibilità alle misure e rilevazioni di ARPA;
- gli esiti delle indagini condotte nel corso del 2010 e 2011 avevano portato all'attivazione di un percorso di interventi gestionali e/o strutturali presso le aziende, finalizzati al miglior contenimento delle emissioni odorigene;
- non esiste a tutt'oggi a livello nazionale una norma che disciplini in dettaglio e/o imponga limiti alle emissioni odorigene;
- è interesse sia della pubblica amministrazione che delle aziende coinvolte raccogliere elementi oggettivi in merito alla efficacia degli interventi effettuati in termini di contenimento degli episodi di odore, al fine di una più puntuale valutazione dell'importanza o meno del fenomeno e della conseguente esigenza di valutare ulteriori eventuali interventi impiantistici e/o gestionali.

VISTI

- 1) la L.R. n. 44/1995 istitutiva dell'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna
- 2) l'Accordo di Programma approvato a norma dell'art. 3 della L.R. 44/1995 tra Regione Emilia Romagna, le province della Regione, le Aziende USL della Regione e l'ARPA, che individua le attività:

Istituzionali obbligatorie: ovvero attività che l'ARPA deve svolgere in quanto prescritte da specifiche disposizioni di legge;

Istituzionali non obbligatorie: ovvero attività che in quanto tali, possono essere richieste o meno per scelta discrezionale delle Amministrazioni, pur rientrando fra le attività istituzionali di ARPA;

Aggiuntive: ovvero attività non necessariamente rientranti fra quelle elencate dalla legge istitutiva di ARPA, che non hanno carattere autoritativo o certificativo e che possono essere erogate anche da altri soggetti sia pubblici che privati

- l'art. 5. comma 1, lettera a) della L.R. n. 44/1995 che prevede tra le funzioni, attività e compiti dell'ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituzioni operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata a fenomeni dell'inquinamento e delle meteorologia, alle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, alle forme di tutela degli ecosistemi
- l'art. 5. comma 2 della medesima Legge Regionale che prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente"

DATO ATTO

che l'attività richiesta ad ARPA relativamente alla caratterizzazione delle emissioni odorigene nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone e presso attività produttive mediante analisi chimiche, olfattometriche e rilevamenti in automatico con sistema olfattivo elettronico, in assenza di una specifica norma di riferimento, rientra tra quelle istituzionali non obbligatorie soggette a contributo, considerandone il carattere di complementarietà a supporto dei compiti d'istituto.

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

– **Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Castelnuovo Rangone affida ad Arpa incarico per lo svolgimento dell'attività istituzionale non obbligatoria inerente lo sviluppo di un progetto di rilevamento emissioni odorigene in area urbana e presso attività produttive, individuate anche sulla base della localizzazione e delle caratteristiche descrittive delle segnalazioni dei cittadini, mediante l'utilizzo di strumentazione di rilevazione automatica (sistema olfattivo elettronico), di quantificazione dell'odore mediante olfattometria dinamica e caratterizzazione quali-quantitativa dei composti odorigeni presenti.

– **Art. 2 PROGETTO DEL LAVORO**

ARPA – Sezione Provinciale di Modena nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla legge L.R. 44/95 ed in piena autonomia tecnica e scientifica e nell'ambito delle proprie

Attività Istituzionali non obbligatorie, si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

- 1) l'effettuazione di prelievi presso aziende/attività produttive e punti in area urbana ritenuti significativi per la problematica in oggetto al fine di un corretto addestramento del sistema olfattivo elettronico e per le analisi olfattometriche;
- 2) l'effettuazione di prelievi presso le aziende e punti in area urbana ritenuti significativi per la problematica in oggetto mediante l'impiego di campionatori passivi (radiello) ed esecuzione di analisi chimiche di caratterizzazione dell'aria ambiente, al fine di poter disporre di dati da confrontare e che possano fornire elementi utili dal punto di vista dell'eventuale presenza nelle emissioni odorigene di sostanze di interesse dal punto di vista sanitario;
- 3) l'installazione della strumentazione di rilevamento in automatico (sistema olfattivo elettronico) presso un'area che si può ragionevolmente ritenere rappresentativa dell'area urbana e quindi della effettiva percezione da parte dei cittadini, con effettuazione di rilievi in continuo;
- 4) la predisposizione di una scheda per il rilevamento sistematico degli episodi di odore e la formazione delle persone (dipendenti comunali, cittadini, ecc., residenti nell'area urbana del territorio comunale e la cui individuazione è a carico del Comune di Castelnuovo Rangone) disponibili su base volontaria a registrare la presenza dell'odore sull'apposita scheda;
- 5) valutazione dei dati raccolti mediante tali rilevazioni in rapporto ai dati meteo registrati dalla centralina installata dal Comune presso i propri locali e alle rilevazioni registrate contestualmente con il sistema olfattivo elettronico;
- 6) la stesura di una relazione finale.

– **Art. 3- DURATA DELL'INCARICO**

Il presente incarico ha validità da giugno 2015 fino a dicembre 2015

– **Art. 4- COMPENSO DELL'INCARICO**

Per le attività oggetto del presente accordo il Comune di Castelnuovo Rangone pagherà ad ARPA il corrispettivo di € 14.400,00 + IVA al 22% per complessivi € 17.568,00.

Il costo, a carico del Comune di Castelnuovo Rangone viene così calcolato

Ispezioni e prelievi per analisi olfattometrica e addestramento naso elettronico nelle aziende e aree urbane:	54 ore x 60,00 euro/ora	Totale = 3240 euro
Analisi olfattometriche (ipotesi di 5 campioni ad azienda + 3 fondi)	18 analisi x 75,00 euro	Totale = 1350 euro
Rilevamento odori in area urbana con sistema olfattivo elettronico e relazione finale	128 ore x 60,00 euro/ora	Totale = 7680 euro
Attività analitica su campionatori passivi	2 campagne x 3 punti	Totale = 2130 euro
		Totale = 14400 euro + IVA

– **Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il compenso indicato al precedente art. 4 verrà corrisposto ad Arpa a seguito di emissione di fattura trasmessa in forma elettronica con il formato previsto dal DM n.55/2013, secondo le seguenti scadenze:

- liquidazione del 30% dell'importo pari ad € 4.320,00 (IVA esclusa) per complessivi €5.270,40 (IVA 22% inclusa) alla data di affidamento dell'incarico.
- liquidazione del rimanente 70% dell'importo pari ad € 10.080,00 (IVA esclusa) per complessivi € 12.297,60 (IVA 22% inclusa) a rendicontazione annuale.

I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 giorni data ricevimento fattura.

- **Art. 6 - MODIFICHE**

Qualora nel corso di validità della presente convenzione intervengano modifiche del tariffario delle prestazioni, espressamente formalizzate con approvazione da parte della Regione, Arpa provvederà ad applicare le nuove condizioni.

Ogni altra eventuale variazione al presente disciplinare che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, dovrà essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto.

- **Art. 7 - CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale controversia il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, i contraenti concordano di fare espresso rinvio alle norme del Codice Civile applicabili in materia.

Data 16/06/2015

Per A.R.P.A. Sezione Provinciale di Modena

Il Direttore della Sezione

Dr. Stefano Forti

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

Il Dirigente Area Territorio

Arch. Umberto Visone